



COMUNE DI FANO

(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA T. O. S. A. P.

Approvato con deliberazione consiliare n. 151 del 19.07.1994
Rettificato con deliberazione consiliare n. 137 del 19.04.1995
Modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 30.01.1996
Modificato con deliberazione consiliare n. 400 del 22.12.1999
Modificato con deliberazione consiliare n. 49 del 22.02.2000
Modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 09.02.2001
Modificato (adeguamento tariffe) con delib. di Giunta n. 472 del 27.12.2001
Modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 26.02.2002
Modificato (adeguamento tariffe) con delib. di Giunta n. 38 del 16.02.2006
Modificato con deliberazione consiliare n. 41 del 07.03.2007
Modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 29.03.2007
Modificato con deliberazione consiliare n. 60 del 29.03.2007
Modificato (adeguamento tariffe) con delib. di Giunta n. 77 del 20.03.2008

INDICE

TITOLO I –

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee

CAPO II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Art. 3 - Concessione per occupazione permanente
- Art. 4 - Revoca della concessione
- Art. 5 - Revoca della concessione per gravi inadempienze

CAPO III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Art. 6 - Autorizzazione per occupazione temporanea
- Art. 7 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 8 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 9 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

TITOLO II –

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 10 - Oggetto della tassa
- Art. 11 - Esclusioni
- Art. 12 - Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 13 - Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche
- Art. 14 - Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 15 - Criteri per la misurazione dell'area occupata
- Art. 16 - Tariffe
- Art. 17 - Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 18 - Esenzioni
- Art. 19 - Denuncia e versamento della tassa per le occupazioni permanenti
- Art. 20 - Affrancazione della tassa sui passi carrabili
- Art. 21 - Denuncia e versamento della tassa per le occupazioni temporanee
- Art. 22 - Accertamenti, rimborsi, riscossioni coattive della tassa
- Art. 22-bis – Determinazione interessi
- Art. 23 - Sanzioni
- Art. 24 - Disposizioni finali - Entrata in vigore

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art.1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione " Decreto 507 ".

2. Con le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata destinata a pubblico passaggio è soggetta alle norme del presente regolamento quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

ART. 2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

CAPO II

OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 3 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente:

- a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
- b) il motivo e l'oggetto della occupazione;
- c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

2. Qualora per la concessione della stessa area siano state presentate più domande la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

3. Per le occupazioni finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto

di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

4.Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

5.Le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

6.Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

ART. 4 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1.La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

2.Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

ART. 5 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

1.Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato.

Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

C A P O III

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1.Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza contenente oltre alle generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente anche la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.

2.L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 7 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Municipale con telegramma o telefax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere l'autorizzazione come previsto dai precedenti articoli. Il Comune provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

3. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 8 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o per il mancato pagamento della tassa anche oltre i termini previsti dall'art. 51, commi 1 e 2, del "decreto 507";
- per sopraggiunte esigenze pubbliche. In tal caso la revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

ART. 9 - OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

1. Fatta salva ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione immediata dei materiali.

2. In caso di inottemperanza si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

TITOLO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 10 - OGGETTO DELLA TASSA

1.Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del decreto 507, le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, sul suolo pubblico e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, d'uso diretto della collettività.

2.Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi gestiti in regime di concessione amministrativa.

3.Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4.Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.

ART. 11 - ESCLUSIONI

1.Sono escluse dall'applicazione della tassa:

- a)le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- b)le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, dello Stato e delle province, nonché al demanio dello Stato e delle province.
- c)le occupazioni eseguite con "passi carrabili" non individuati con l'apposito segnale;
- d)le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1.Ai sensi dell'art.43 del decreto 507 questo Comune, con popolazione residente di n. 53781 abitanti al 31 dicembre 1992, è classificato nella classe III.

2.Ai fini di cui al precedente comma 1. si da atto che alla data del 31 dicembre 2006 la popolazione residente era di n. 61.740.

ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza e sentita la Commissione Edilizia, nelle seguenti categorie:

I CATEGORIA

Piazza Pier Maria Amiani
Via Arco d'Augusto
Piazza Avveduti
Via Bovio
Via Cavallotti
Via Cavour
Piazza Andrea Costa
Piazza Costanzi
Via E. Dé Amicis
Via U. Dé Pili
Via Dé Martinozzi
Via San Francesco d'Assisi
Via M. Froncini
Via Garibaldi
Piazzale Malatesta
Via Galeotto Malatesta
Largo di Porta Maggiore
Piazzale Marconi
Corso Matteotti
Via Montevecchio
Piazzetta Enzo Omiccioli
Via Nolfi
Via Rainerio
Piazzale Rosselli
Via Giovanni da Serravalle
Piazza XX Settembre

2. Per le sole occupazioni temporanee effettuate nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno sono altresì comprese nella I categoria, le strade, gli spazi e le aree racchiuse nel seguente perimetro:

Torrente Arzilla (dalla foce fino alla linea ferroviaria), linea ferroviaria, Viale Carducci, Viale I Maggio, Via N. Sauro, linea ferroviaria, linea perpendicolare alla stessa fino al mare al termine dei Viali Adriatico e Dante Alighieri (all'inizio di Via degli Schiavoni e del Viale R. Ruggeri).

II CATEGORIA

Via dell'Abbazia
Via G. Bruno
Viale B. Buoizzi
Via Canale Albani
Via della Colonna
Via della Costituzione
Via Sant'Eusebio
Via Flaminia
Viale A. Franck
Via G. Gabrielli
Via della Giustizia

Viale Gramsci
Via Kennedy
Via Indipendenza
Via San Lazzaro
Viale I Maggio
Via Malagodi
Via Mameli
Via Metauro
Via dei Mille
Via Montegrappa
Via Morosi
Via Negusanti
Via IV Novembre
Via F. Palazzi
Piazzale San Paolo
Via Piave
Via Pisacane
Via del Ponte
Via Roma
Viale XII Settembre
Via Soncino
Via V. Veneto

3. Si classificano di II categoria tutte le strade, gli spazi e le aree non classificate di I categoria che risultano racchiuse nel seguente perimetro:

Torrente Arzilla, Viale I Maggio, Viale Buoizzi, Viale Gramsci, Viale XII Settembre, Via Pisacane, Via del Bersaglio.

4. (Abrogato)

5. Per le sole occupazioni temporanee effettuate nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno sono altresì comprese nella II categoria, le strade, gli spazi e le aree delle frazioni di Torrette, Ponte Sasso e Marotta che sono delimitate da:

inizio di Via Buonincontri (a nord), linea ferroviaria, confine comunale (a sud).

III CATEGORIA

Viale Romagna
Strada Nazionale Adriatica Nord
Strada Nazionale Adriatica Sud

6. Si classificano di III categoria tutte le strade, gli spazi e le aree non comprese nelle categorie I e II e circoscritte dal seguente perimetro:

Torrente Arzilla, Viale I Maggio, Via Nicolò da Fano, Via della Paleotta, Via della Giustizia, Via Trave, Via della Fornace, Via Fanella, Via dei Condotti, Via Flaminia, Via Papa Giovanni XXIII, Via IV Novembre, Via Canale Albani (fino al nuovo ponte sul canale), Via Papiria, Via C. Menotti, Viale A. Franck, Via G. Gabrielli, Via Metauro, Via San Lazzaro, Via della Repubblica, Via Pisacane, Viale Piceno, Via delle Brece.

7. Si classificano inoltre di III categoria le frazioni di Marotta, Torrette e Ponte Sasso.

IV CATEGORIA

8. Si classificano di IV categoria le strade, gli spazi e le aree non indicate come appartenenti alle precedenti categorie nonché quelle ricadenti fuori dei perimetri precedentemente indicati.

9. Per l'applicazione della tassa relativamente alle occupazioni del suolo e del sottosuolo con distributori di carburanti e di tabacchi le località del territorio comunale sono così suddivise:

a) CENTRO ABITATO

Tutta la zona compresa tra il torrente Arzilla e il fiume Metauro, a valle dell'autostrada (A/14)

b) ZONA LIMITROFA

Tutta la zona compresa tra il torrente Arzilla e il fiume Metauro, a monte dell'autostrada (A/14), esclusa la frazione di Carignano

c) SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE

Tutta la zona litoranea a nord del torrente Arzilla e a sud del fiume Metauro, a valle dell'autostrada (A/14)

d) FRAZIONI

Gli abitati agglomerati delle frazioni di Carignano, Fenile e Caminate.

ART. 14 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Non si fa luogo alla tassazione qualora più occupazioni, ricadenti nella medesima area di riferimento, risultino complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

5. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. Qualora lo stesso posto sia occupabile da più soggetti in tempi diversi la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa va commisurata al numero di utenze presenti nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 15 - CRITERI PER LA MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

La superficie da tassare per i "passi carrabili" e per gli accessi si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

ART. 16 - TARIFFE

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

1/bis. La tariffa per utenza dovuta per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi è annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non suscettibile di frazionamento.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni nonché in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.

4. Per ogni ora di occupazione la tassa si determina con riferimento ad 1/24 della tariffa a giorno intero. In ogni caso, indipendentemente da ogni riduzione, la tariffa non potrà essere inferiore a € 0,129 al metro quadrato e per giorno e a € 0,077, sempre per metro quadrato e per giorno, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

5. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, esercizi commerciali e pubblici esercizi la tassa si determina con riferimento alle misure di tariffa per fasce orarie.

6. Si applicano le maggiorazioni e le riduzioni previste dal decreto 507 e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

ART. 17 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50 per cento.

2.Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, anche con la partecipazione o il patrocinio del Comune, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

3.Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

4.Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinate alla erogazione dei pubblici servizi la tariffa è ridotta del 50 per cento.

5.Per le occupazioni permanenti con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento.

6.(Abrogato)

7.Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

8.Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono stabilite le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

a)per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del decreto 507, la tariffa è ridotta al 50 per cento;

b)per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come "passi carrabili", per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, per una superficie non superiore a 10 metri quadrati, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 20 per cento;

c)(Abrogato)

d)(Abrogato)

e)per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del decreto 507, la tariffa è ridotta al 50 per cento;

f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere (25-26 agosto) e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 50 per cento;

g)per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è aumentata rispettivamente del 20 per cento per le aree di I categoria e del 12,50 per cento per le aree di II categoria;

h)per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento;

i)per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

l) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

ART. 18 - ESENZIONI

1.Sono esenti dalla tassa:

a)le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui

- redditi, approvato con D.P.R.22/12/1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b)le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c)le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d)le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e)le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f)le occupazioni di aree cimiteriali;
- g)gli accessi carrabili e le occupazioni necessarie per la realizzazione di rampe di accesso agli edifici destinate a soggetti portatori di handicap.
- h)le occupazioni non eccedenti i 10 metri quadrati per manifestazioni o iniziative a carattere politico.
- i)le occupazioni realizzate in occasione delle manifestazioni del Carnevale dell'Adriatico.
- l) le occupazioni occasionali effettuate da Associazioni iscritte, o costituite formalmente da almeno un anno, all'Assemblea delle Associazioni del Comune di Fano o al Registro Regionale del Volontariato, per iniziative a scopo informativo e di sensibilizzazione e per la raccolta di fondi anche tramite la vendita diretta di prodotti.

ART.19 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1.Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare al Comune denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro 30 giorni dal rilascio della concessione utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune stesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre dello stesso anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia, con allegato l'attestato del versamento effettuato, va presentata al Comune, che ne rilascia ricevuta, ovvero spedita a mezzo plico raccomandato.

2.L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima occupazione, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

3.Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

4.In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 marzo.

5.Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il versamento della tassa, il cui importo minimo non può essere inferiore a € 516,46, è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun

anno. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al Comune il numero complessivo delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente.

5-bis. La tassa di cui ai commi precedenti, se d'importo superiore a € 258,00, può essere corrisposta in tre rate, senza interessi, alle seguenti scadenze: il 50% entro il 31 marzo; il 25% entro il 30 giugno ed il restante 25% entro il 30 settembre dell'anno di riferimento del tributo.

6. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate, anche cumulativamente, ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

7. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al Concessionario del Comune in caso di affidamento in concessione, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze. La tassa d'importo non superiore a euro 5 non è dovuta.

8. *A far tempo dall'anno 2007 il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detta frazione.*

ART. 20 - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI (Abrogato)

ART. 21 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui all'articolo 19 da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

La tassa d'importo non superiore a € 2,58 non è dovuta.

2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all'incaricato del Comune o del Concessionario che rilascia ricevuta da apposito bollettario.

3. Per le occupazioni temporanee aventi durata uguale o superiore al mese o che si verificano con carattere ricorrente, le tariffe della tassa sono ridotte del 50% .

La tassa così determinata va versata anticipatamente. Se d'importo superiore a € 258,23, può essere versata con le modalità indicate all'art.19, commi 5-bis e 7. Per le occupazioni che hanno inizio e termine fra due scadenze la tassa dovrà essere pagata in due rate di cui la prima all'inizio dell'occupazione e la seconda al termine della stessa.

3-bis. Per l'applicazione di quanto previsto al comma precedente, il soggetto deve sottoscrivere il documento-quietanza, emesso dal Comune o dal Concessionario al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata, per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e che permane l'obbligo del versamento delle successive rate, nel caso in cui l'occupazione, per fatto non imputabile al Comune, abbia una durata inferiore a quella prevista all'atto dell'autorizzazione.

4. Il pagamento, anche di una sola rata, effettuato con ritardo superiore a dieci giorni dai termini stabiliti, fa decadere dal diritto alla riduzione del 50 % sull'intera tassa.

5. A far tempo dall'anno 2007 il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detta frazione.

ART. 22 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI, RISCOSSIONI COATTIVE DELLA TASSA

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del Decreto 507.

2. È possibile richiedere, su istanza del contribuente interessato, la compensazione delle eventuali somme a credito esclusivamente con quelle ancora dovute per l'esercizio in corso alla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme richieste a compensazione non maturano interessi.

La richiesta compensazione diverrà esecutiva a seguito di comunicazione dell'Ufficio che dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di presentazione

ART. 22-bis – DETERMINAZIONE INTERESSI

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso della tassa per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge 13/5/1999 n. 133 sono dovuti nella stessa misura prevista dal D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni e cioè:

- a) fino al 31/12/1993: 4,50 per cento semestrale;
- b) dal 1/1/1994 al 31/12/1996: 3 per cento semestrale;
- c) dal 1/1/1997 al 30/6/1998: 2,50 per cento semestrale;
- d) a decorrere dal 1/7/1998: percentuale secondo le disposizioni di legge (attualmente al 2,50% semestrale).

2. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 13/5/1999 n. 133, restando, in ogni caso, esclusa la ripetizione di quanto pagato dai contribuenti sulla base delle precedenti disposizioni di legge, nonché lo sgravio o il rimborso delle partite già iscritte nei ruoli coattivi.”

3. A far tempo dalla data del 1 gennaio 2007 la misura annua degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali è determinata nella misura del tasso di interesse legale, dando atto che all'attualità risulta essere pari al 2,50 % (due virgola cinquanta per cento). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. L'ente, e/o suoi concessionari, provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 23 - SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme di cui al comma 161, art. 1, della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007).

2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione quali:

- a) l'occupazione senza titolo;
- b) l'occupazione in eccedenza alla superficie concessa;
- c) il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario;

sono punite a norma dell'art.106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383 e successive modificazioni, della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e del D.L. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA IN VIGORE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme di cui al comma 161, art. 1, della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007).

2. Viene abrogato il " REGOLAMENTO E RELATIVE TARIFFE PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE " approvato con deliberazione di Giunta n. 1140 dell'8/8/1962, ratificata con deliberazione consiliare n.238 del 27/10/1962.

3. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge 8/6/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

4. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art.19 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nel medesimo termine va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate con il presente regolamento.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1	occupazioni di qualsiasi natura di spazi e di aree pubbliche (Decreto 507, art. 44, comma 1, lett. A) per ogni metro quadrato e per anno solare		
	categoria I	€	40,40
	categoria II	€	31,43
	categoria III	€	20,95
	categoria IV	€	13,46

1 a
occupazioni di suolo pubblico in forza di concessione per aree di nuova realizzazione da parte del soggetto concessionario e destinate a parcheggio a pagamento” (Decreto 507, art. 44, comma 1, lett. A) per ogni metro quadrato e per anno solare

categoria I

€ 27,90

categoria II

€ 21,70

categoria III

€ 14,50

categoria IV

€ 9,30

1 bis

occupazioni con tende e simili (con la sola parte sporgente di aree già occupate)
(Decreto 507, art. 44, comma 2)
per ogni metro quadrato e per anno solare

categoria I	€	12,12
categoria II	€	9,42
categoria III	€	6,29
categoria IV	€	4,04

2

occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo
(Decreto 507, art. 44, comma 1, lett. C)
per ogni metro quadrato e per anno solare:

categoria I	€	20,21
categoria II	€	15,71
categoria III	€	10,48
categoria IV	€	5,54

3

occupazioni realizzate con passi carrabili
(Decreto 507, art. 44, comma 3)
(Abrogato)

4

occupazioni realizzate con accessi, carrabili o pedonali, anche qualificabili come
"passi carrabili"
(Decreto 507, art. 44, comma 8)
per ogni metro quadrato e per anno solare:

categoria I	€	8,08
categoria II	€	6,29
categoria III	€	4,20
categoria IV	€	2,70

5

occupazioni realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che
risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati
(Decreto 507, art. 44, comma 9)
(Abrogato)

6

occupazioni realizzate con passi carrabili di accesso ad impianti per la
distribuzione dei carburanti.
(Decreto 507, art. 44, comma 10)
(Abrogato)

7

occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti
attività strumentali ai servizi medesimi: la tassa è commisurata al numero
complessivo delle relative utenze, determinate al 31 dicembre dell'anno
precedente, per la misura unitaria di €. 0,65 per utenza e, comunque, con un
importo minimo della tassa non inferiore a €. 516,46;

8 occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (decreto 507, art. 47, comma 2-bis) (Abrogato)

9 occupazione con seggiovie e funivie (Decreto 507, art. 47, comma 3):
la taxa annuale dovuta, fino ad un massimo di 5 Km lineari, è di €. 59,39.
Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km è dovuta una maggiorazione di €. 11,88

10 per la costruzione da parte del comune, di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, di cavi o impianti è dovuta, per ogni Km lineare o frazione, oltre alla taxa annua di cui al precedente punto 7), anche un contributo "una tantum" sulle spese di costruzione fino al 50 per cento delle spese stesse Decreto 507, art. 47, comma 4)

11 occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (Decreto 507, art. 48, comma 7):
per ogni apparecchio e per anno solare:

a. centro abitato	€	22,45
b. zona limitrofa	€	15,48
c. frazioni, sobborghi e zone periferiche	€	11,23

12 distributori di carburanti Decreto 507, art. 48, commi 1-6):
occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: per ogni distributore e per anno solare:

a. centro abitato	€	62,86
b. zona limitrofa	€	38,30
c. sobborghi e zone periferiche	€	21,18
d. frazioni	€	10,40

la taxa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati fra loro, la taxa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 pper ogni mille litri o frazioni di mille litri degki altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
Tutti gli eventuali spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

TARIFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

13

occupazione di qualsiasi natura di spazi ed aree pubbliche
(Decreto 507, art. 45, comma 2)

A per ogni metro quadrato e per giorno intero

categoria I	€	3,00
categoria II	€	2,40
categoria III	€	1,66
categoria IV	€	1,02

B per ogni metro quadrato e per ogni ora di occupazione:

categoria I	€	0,12
categoria II	€	0,10
categoria III	€	0,79
categoria IV	€	0,0436

14

occupazione di spazi ed aree pubbliche effettuate da venditori ambulanti, esercizi commerciali e pubblici esercizi
(Decreto 507, art. 45, comma 2)

A per ogni metro quadrato occupato all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 0 e le ore 13:

categoria I	€	1,50
categoria II	€	1,20
categoria III	€	0,82
categoria IV	€	0,524

B per ogni metro quadrato occupato all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 13 e le ore 19:

categoria I	€	0,599
categoria II	€	0,479
categoria III	€	0,329
categoria IV	€	0,209

C per ogni metro quadrato occupato all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 24:

categoria I	€	0,900
categoria II	€	0,720
categoria III	€	0,494
categoria IV	€	0,313

- 15** occupazioni di qualsiasi natura di spazi ed aree pubbliche effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Decreto 507, art. 45, comma 4)

A per ogni metro quadrato e per ogni giorno intero:

categoria I	€	4,49
categoria II	€	3,59
categoria III	€	2,47
categoria IV	€	1,57

B per ogni metro quadrato e per ogni ora di occupazione:

categoria I	€	0,187
categoria II	€	0,150
categoria III	€	0,103
categoria IV	€	0,066

16

occupazione con tende e simili (con la sola parte sporgente da aree già occupate)
Decreto 507, art. 45, comma 3

A per ogni metro quadrato e per giorno intero:

categoria I	€	0,900
categoria II	€	0,720
categoria III	€	0,599
categoria IV	€	0,359

B per ogni metro quadrato e per ogni ora di occupazione:

categoria I	€	0,038
categoria II	€	0,030
categoria III	€	0,023
categoria IV	€	0,0150

17

occupazioni (diverse dalle tende e simili) di spazi soprastanti e sottostanti il suolo
(Decreto 507, art. 45, comma 2, lett. C)

A per ogni metro quadrato e per giorno intero:

categoria I	€	1,50
categoria II	€	1,20
categoria III	€	0,82
categoria IV	€	0,524

B per ogni metro quadrato e per ogni ora di occupazione:

categoria I	€	0,063
categoria II	€	0,050
categoria III	€	0,0346
categoria IV	€	0,022

18

occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie
(Decreto 507, art. 45, comma 5)

A per ogni metro quadrato e per ogni giorno intero:		
categoria I	€	1,50
categoria II	€	1,20
categoria III	€	0,82
categoria IV	€	0,524

B per ogni metro quadrato e per ogni ora di occupazione:		
categoria I	€	0,0625
categoria II	€	0,0502
categoria III	€	0,0346
categoria IV	€	0,0222

19

occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune Decreto 507, art. 45, comma 6

A per ogni metro quadrato e per ogni giorno intero:		
categoria I	€	2,60
categoria II	€	1,95
categoria III	€	1,12
categoria IV	€	0,75

B per ogni metro quadrato e per ogni ora di occupazione:		
categoria I	€	0,108
categoria II	€	0,089
categoria III	€	0,0466
categoria IV	€	0,030

20

occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizia (Decreto 507, art. 45, comma 6-bis):

A per ogni metro quadrato e per ogni giorno intero:		
categoria I	€	1,50
categoria II	€	1,20
categoria III	€	0,82
categoria IV	€	0,524

B per ogni metro quadrato e per ogni ora di occupazione:		
categoria I	€	0,063
categoria II	€	0,050
categoria III	€	0,0346
categoria IV	€	0,022

21

occupazioni realizzate in occasione di manifestazione politiche, culturali o sportive (Decreto 507, art. 45, comma 7)

A per ogni metro quadrato e per ogni giorno intero:		
categoria I	€	0,599
categoria II	€	0,475
categoria III	€	0,323
categoria IV	€	0,209

B per ogni metro quadrato e per ogni ora di occupazione:

categoria I	€	0,0247
categoria II	€	0,0190
categoria III	€	0,0136
categoria IV	€	0,0084

22

occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti al suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (Decreto 507, art. 47, comma 5) la tassa complessiva è determinata forfettariamente come segue:

A occupazioni fino ad 1 Km lineare, di durata non superiore a 30 giorni:

categoria I	€	14,96
categoria II	€	11,98
categoria III	€	8,99
categoria IV	€	5,99

B occupazioni superiori di 1 Km lineare, di durata non superiore di 30 giorni:

categoria I	€	22,45
categoria II	€	17,95
categoria III	€	13,46
categoria IV	€	8,99

Per le occupazioni di cui al punto A) di durata superiore a 30 giorni la tassa complessiva è determinata come segue:

C durata fino a 90 giorni:

categoria I	€	19,45
categoria II	€	15,56
categoria III	€	11,68
categoria IV	€	7,79

D durata oltre i 90 e fino a 180 giorni:

categoria I	€	22,45
categoria II	€	17,95
categoria III	€	13,46
categoria IV	€	8,99

E durata oltre i 180 giorni:

categoria I	€	29,94
categoria II	€	23,95
categoria III	€	17,95
categoria IV	€	11,98

Per le occupazioni di cui al punto B) di durata superiore a 30 giorni la tassa complessiva è determinata come segue:

F durata fino a 90 giorni:

categoria I	€	29,18
categoria II	€	23,35
categoria III	€	17,52
categoria IV	€	11,68

G durata oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni:

categoria I	€	33,68
-------------	---	-------

categoria II	€	26,94
categoria III	€	20,21
categoria IV	€	13,46
H durata oltre i 180 giorni:		
categoria I	€	39,26
categoria II	€	35,93
categoria III	€	26,94
categoria IV	€	17,95